

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione Sezioni Unite - Sentenza 06/02/2009 n. 2866
d.lgs 163/06 Articoli 244 - Codici 244.1

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che, senza porre in discussione l'esistenza e la validità di atti amministrativi, abbia ad oggetto esclusivamente pretese patrimoniali nei confronti della p.a., volte al pagamento di corrispettivi ed indennizzi relativi ad un servizio affidato al privato (Cass., sez. un, n. 28501/2005). Nella specie, la controversia concerne esclusivamente la domanda di corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 1671 c.c., per affermato anticipato recesso dal contratto di appalto da parte della pubblica amministrazione. Attiene, dunque, alla fase dell'esecuzione del contratto, ha ad oggetto il pagamento di un'indennità di natura sostanzialmente risarcitoria e non coinvolge in alcun modo l'esercizio di poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione. Difettano dunque i presupposti per l'esclusione della giurisdizione del giudice ordinario, nel cui plesso giurisdizionale la controversia rientra ai sensi della citata L. n. 1034 del 1971, art. 5, comma 2.